Parte speciale "N"

Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. – I reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

2. – I principi generali di comportamento

3. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-*decies* DEL DECRETO

L'art. 25 decies D.lgs. 231/01 è stato aggiunto dalla L. 116/2009 e sostituito dal d.lgs. 121/2011.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi "*con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere".*

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero di rendere dichiarazioni false deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

2. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

È espressamente vietato all'Amministratore Unico, ai sindaci, ai dipendenti ed ai collaboratori di Essebi s.r.l. ed a chiunque svolga funzioni in nome e/o per conto di Essebi s.r.l.

1. porre in essere, collaborare o promuovere la realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 "Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";
2. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previsti dalla presente parte speciale.

In particolare:

3. E' vietato indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a

non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale

.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo

1. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

3. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;
- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- verifiche periodiche sul rispetto e sulla efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.